



#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## La corresponsione dell'IVA esposta in parcella dal professionista distrattario

Quanto alla tematica relativa all'obbligo di corresponsione dell'Iva esposta in parcella dal professionista distrattario – ossia dall'avvocato che in forza della sentenza di condanna deve ottenere ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il rimborso delle *spese* e degli *onorari* di difesa direttamente dalla *parte soccombente* – va ribadito il principio secondo cui l'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla; invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro. Dunque, se la parte vittoriosa (committente della prestazione professionale del proprio difensore), per la sua qualità soggettiva può detrarre l'IVA per la prestazione resa dall'avvocato nel giudizio, senza sopportare pertanto alcun costo effettivo,

*l'avvocato antistatario non può pretendere l'IVA ex art. 93 c.p.c. dalla parte soccombente, non trattandosi di un costo processuale.*

NDR: in senso conforme Cass. 22279/2018 e 2474/2012.

### **Tribunale di Milano, sentenza del 8.6.2022**

*...omissis...*

Il motivo d'appello è infondato.

Va premesso che, per giurisprudenza costante, “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (Cass. Ord. n. 769 del 19/01/2021; Cass. Ord. n. 5287/2012).

Nel caso in esame il G.d.P. di Milano ha fatto corretta applicazione dei principi regolatori della normativa tributaria in materia di IVA.

Al riguardo si osserva che la tematica relativa all'obbligo di corresponsione dell'Iva esposta in parcella dal professionista distrattario – ossia dall'avvocato che in forza della sentenza di condanna deve ottenere ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il rimborso delle spese e degli onorari di difesa direttamente dalla parte soccombente - è stato oggetto d'interventi giurisprudenziali, volti ad individuare il soggetto (parte vittoriosa o soccombente) sul quale ricade l'obbligo di pagare all'avvocato l'IVA addebitata in via di rivalsa dal legale della parte vittoriosa, nonché la relativa modalità di fatturazione, dovendosi coordinare la disciplina dell'obbligo di rivalsa di cui all'art.18 del DPR n.633/72 (“il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”), con la disciplina della distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. poste a carico di un soggetto diverso dal committente.

In base all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – correttamente richiamato ed applicato dal giudice di primo grado- va ribadito il principio secondo cui “l'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla; invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro” (Cass. civ. n. 22279/2018; Cass. Civ. n. 2474/2012).

Dalla motivazione della sentenza della Cassazione n. 22279/2018 – prodotta dallo stesso appellante – risulta chiaramente che, se la parte vittoriosa (committente della prestazione professionale del proprio difensore), per la sua qualità soggettiva può detrarre l'IVA per la prestazione resa dall'avvocato nel giudizio, senza sopportare pertanto alcun costo effettivo, l'avvocato antistatario non può pretendere l'IVA ex art. 93 c.p.c. dalla parte soccombente, non trattandosi di un costo processuale.

Nel presente giudizio è pacifico che il cliente dell'Avv. MM, parte vittoriosa, fosse un imprenditore legittimato a detrarre l'IVA in relazione all'attività difensiva svolta dall'Avv. MM nella causa davanti al G.d.P. di Sa.. Alla luce del predetto orientamento della Suprema Corte è da escludere, quindi, che fosse rimessa alla “mera facoltà” dell'Avv. MM la trasmissione al cliente della fattura ai fini del pagamento dell'IVA; con la fattura emessa nei confronti del cliente, soggetto passivo della rivalsa ex art. 18 del Dpr 633/1972, l'Avv. MM avrebbe dovuto incassare l'imposta, annotando in

fattura che l'ammontare dell'IVA doveva ancora essere versato, diversamente dagli oneri processuali già pagati ex art. 93 c.p.c. dalla parte soccombente.

Per tutto rilevato dev'essere respinto il primo motivo d'appello, attinente alla statuizione della sentenza con la quale il G.d.P. ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di VV Assicurazioni spa e per l'effetto ha dichiarato non dovuta la somma di cui al precetto notificato dall'Avv. MM per il pagamento della somma a titolo di IVA e delle spese, per l'importo complessivo di € 257,57.

E' fondato il motivo d'appello relativo alla liquidazione delle spese processuali nella sentenza.

L'appellante ha impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha liquidato in favore di VV Assicurazioni spa le spese processuali per compensi nella somma di € 330,00, importo questo conforme ai parametri medi del DM n. 55/2014 del primo scaglione, ma superiore al valore della domanda pari ad € 252,57.

Rispetto a tale capo della sentenza l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 91 quarto comma c.p.c. ai sensi del quale "nelle cause previste dall'art. 82 c.p.c., primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda", affermando che si tratta di causa il cui valore è inferiore 1.100,00, come tale "da decidersi secondo equità".

L'appellata ha replicato che la vertenza non è tra quelle che il giudice può decidere secondo equità; ha richiamato le argomentazioni della Corte di Cassazione nella sentenza del 30 aprile 2014 n. 9556 secondo cui "in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione".

L'appellata ne ha dedotto: "la disposizione di cui all'art. 91, quarto comma, cod. proc. civ. si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace. In tal senso rileva l'art. 113, secondo comma cod. proc. civ. a norma del quale «Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi o contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile». In sostanza, in tema di liquidazione delle spese processuali, il limite sancito dal quarto comma dell'art. 91, cod. proc. civ., aggiunto dal d.l. n. 212 del 2011, e convertito in legge n. 10 del 2012, opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie - pur se di competenza del giudice di pace e di valore non eccedente millecento euro - con giudizio secondo diritto come quella di cui si discute nella quale l'oggetto del contendere trae origine da un contratto di assicurazione stipulato mediante adesione ad un formulario e, altresì vertendosi in materia di interpretazione di norme tributarie laddove non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'equità. Infatti, secondo la Suprema Corte, "... la previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall'art. 82, primo comma, cod. proc. civ. di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica delle relative controversie". L'appellata ha chiesto, quindi, il rigetto del secondo motivo di appello e la conferma della decisione del giudice di pace di Milano laddove ha provveduto alla liquidazione delle spese in coerenza con il parametro indicato dal DM 10 marzo 2014 n. 55.

Al riguardo si rileva che l'art. 91 cod. proc. civ., al IV comma introdotto dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito dalla legge 12 febbraio 2012, n. 10, dispone: "nelle cause previste dall'art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda"; ai sensi dell'art. 82 cod. proc. civ., primo comma: "davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.100".

La disposizione di cui all'art. 91 cod. proc. civ., comma 4 si riferisce, pertanto, alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace, considerato che a norma dell'art. 113 cod. proc. civ., II comma, "il giudice di pace decide secondo equità le

cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ."

La Corte Costituzionale con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 206 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informativi della materia". La successiva giurisprudenza della Cassazione ha precisato che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, il giudizio secondo equità deve ritenersi soggetto, "oltre che al rispetto delle norme processuali ed alle norme costituzionali o di diritto comunitario, anche al limite dei principi informativi della materia che si identificano solo con quelli fondamentali ai quali si ispira la disciplina positiva" (Cfr. ad esempio Cass. n. 26687 del 2005).

Col D.Legisl. n. 40/2006 l'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., è stato sostituito nel senso di ammettere l'appello avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art.113, II comma c.p.c., per violazione delle norme sul procedimento, ovvero di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.

Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che "le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.; ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (Cass. Ord. n. 769 del 19/01/2021; Cass. n. 5287/2012); "per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. (Cass. Ord. n. 3290 del 12/02/2018).

Dalla ricostruzione sistematica della disciplina in materia di sentenze emesse dal G.d.P. in cause di valore non eccedente i millecento euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c.) si desume, dunque, che tali sentenze si devono considerare sempre pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2°, c.p.c., a prescindere dalla regola di giudizio in concreto enunciata dal G.d.P. in sentenza; il limite al giudizio di equità del G.d.P. è costituito dall'osservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità, il quale altrimenti si risolverebbe in un giudizio arbitrario.

Per tutto quanto rilevato si deve concludere che la causa di valore non eccedente € 1.100,00 decisa dal G.d.P.

di Milano, con sentenza da considerare pronunciata secondo equità ex art. 113, II comma c.p.c., rientra fra quelle previste dall'art. 82, I comma c.p.c., anche se pronunciata in conformità a regole di diritto tributario e, pertanto, a norma del IV comma dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali non potevano superare il valore della domanda, pari ad € 252,57.

Questa conclusione non contrasta, pertanto, con quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza citata dall'appellata, n. 9556/2014, così massimata "in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione. In questa sentenza la Cassazione ha ribadito in motivazione:

"L'art. 91, quarto comma, cod. proc. civ. dispone che «nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda». Ai sensi dell'art. 82, primo comma cod. proc.

civ., «davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100». Risulta, dunque, evidente che la disposizione di cui all'art. 91, quarto comma, cod. proc. civ. si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace. In tal senso, rileva l'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., a norma del quale «il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile». Rispetto alla fattispecie in esame relativa all'opposizione a ordinanza-ingiunzione, la Suprema Corte ha solo aggiunto che a norma dell'art. 23, undicesimo comma, ultima parte, della legge 24 novembre 1981, n. 689, vigente *ratione temporis*, non si applica davanti al G.d.P. l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile; la Suprema Corte ne ha dedotto che il Tribunale aveva errato nel ritenere applicabile il citato art. 91, quarto comma, cod. proc. civ. ad una controversia che, per esplicita previsione legislativa, a prescindere dal suo valore, era soggetta alle regole di giudizio secondo diritto (cfr. in tal senso anche la successiva Cass. Ord. n. 9059 del 01/04/2021).

De'essere accolto, pertanto, il secondo motivo d'appello, considerato che «l'art. 91 c.p.c. è norma processuale che il giudice di pace è tenuto ad applicare anche quando decide secondo equità e la cui inosservanza può essere motivo di appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., costituendo violazione delle norme sul procedimento» (Cass. Ord. n. 1108 del 14/01/2022).

La sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 3934/2020 dev'essere riformata limitatamente alla statuizione relativa alle spese processuali che, per il primo grado, vanno liquidate nella somma complessiva di € 252,57.

3)- Per quanto attiene alle spese processuali nel presente grado, si rileva che per giurisprudenza costante «il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (cfr. ad es. fra le più recenti Cass. Ord. n. 9064/2018; Cass. Sez. Lavoro n. 11423/2016), «sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado» (Cass. Sez. L. Ordinanza n. 6259/2014).

L'esito complessivo della lite vede integralmente soccombente nel merito, in entrambi i gradi di giudizio, l'Avv. Matteo MM, dovendosi confermare la statuizione della sentenza del G.d.P. di accoglimento dell'opposizione al precetto di VV Assicurazioni spa.

Per il principio della complessiva soccombenza nel merito, l'appellante dev'essere condannato a pagare, quindi, anche le spese dell'appello, liquidate secondo i parametri previsti dal DM n. 55/2014 nel primo scaglione di valore davanti al Tribunale, senza possibilità di applicare l'art. 91, IV comma c.p.c. in favore dell'appellante.

Il limite del valore della domanda, fissato dall'art. 91, comma 4, c.p.c. vale, infatti, solo per il primo grado di giudizio celebrato davanti al giudice di pace e nei limiti della sua competenza equitativa, ma non per l'appello e ciò a prescindere dal fatto se si tratti di appello puro e semplice o a motivi vincolati (Cass. Ord. n. 29145 del 06/12/2017).

Le spese dell'appello si liquidano nel dispositivo secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo il parametro minimo per la fase di trattazione.

PQM

Il Tribunale di Milano *omissis* respinge il primo motivo d'appello proposto dal sig. *omissis* avverso la sentenza *omissis* emessa dal Giudice di Pace di Milano e, in accoglimento del suo secondo motivo d'appello, liquida nella somma di € 252,57 le spese processuali in favore di VV Assicurazione spa per il primo grado di giudizio; conferma per il resto integralmente la sentenza impugnata dal sig. *omissis*; condanna l'appellante sig. *omissis* a pagare all'appellata VV Assicurazioni S.p.A. le spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 497,00 per compenso, oltre 15% ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA e IVA se dovuta.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

